



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DELLA
Tuscia

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA TUSCIA

DIPARTIMENTO DI STUDI LINGUISTICO-LETTERALI, STORICO-
FILOSOFICI E GIURIDICI

Corso di Laurea in
Giurisprudenza, LMG-01

**IL METODO MAFIOSO DI MAFIA IN MAFIA: IL 416-BIS
C.P. TRA MAFIA SILENTE, MAFIA ETNICA E MAFIA
“CAPITALE”**

Cattedra:

Diritto penale progredito

RELATORI:

Prof. Carlo Sotis

Dott.ssa Martina Galli

STUDENTI:

Alessandra Fabiani

Stefano Fapperdue

Alessandro Feliziola

ANNO ACCADEMICO 2016/2017

INDICE

1. Introduzione: il metodo mafioso tra diritto legislativo e diritto giurisprudenziale.....	3
1.1. Verso l'art. 416-bis c.p.: il percorso giurisprudenziale.....	3
1.2. La nozione di “metodo mafioso” secondo il legislatore.....	4
2. La mafia silente, tra nuove mafie autoctone e mafie storiche delocalizzate.....	5
2.1. La tripartizione delle forme di esteriorizzazione.....	5
2.2. Adeguamento ed estensione normativa del 416-bis nell’agire “silente” della mafia.....	6
2.2.1. Il caso della mafia delocalizzata.....	6
2.2.2. Due orientamenti giurisprudenziali tra “necessità” e “potenzialità” di esteriorizzazione del metodo mafioso.....	7
2.2.3. La ’ndrangheta come « <i>fenomeno criminale unitario</i> ».....	10
2.3. La natura discussa dell’associazione per delinquere di stampo mafioso: reato associativo a struttura mista o puro?.....	11
3. La mafia etnica.....	11
3.1. Introduzione al fenomeno della mafia etnica: influenza della “mafia multietnica” sull’economia illecita.....	11
3.2. Problemi applicativi del 416 bis c.p nella mafia etnica.....	12
4. Mafia “Capitale”.....	15
4.1. Una nuova mafia?.....	15
4.2. Sistema mafioso o sistema corruttivo?.....	16
4.3. Diagnosi di mafiosità del sodalizio romano.....	17
5. Conclusioni: il processo di “giuridificazione della Mafia”.....	19
BIBLIOGRAFIA.....	22

1. Introduzione: il metodo mafioso tra diritto legislativo e diritto giurisprudenziale

A partire dal secondo dopoguerra, la giurisprudenza ha prestato spesso attenzione alla realtà criminale in Sicilia, per una sempre più sentita necessità di intervenire al fine di riaffermare la sovranità statale e combattere questa particolare manifestazione dell’agire criminale¹.

La principale caratteristica di questa forma di criminalità, ossia l’utilizzo di *modus operandi* di tipo intimidatorio, capace di turbare l’ordine pubblico e economico, non veniva tuttavia colta dalla fattispecie di associazione per delinquere prevista dall’art. 416 c.p., il cui tratto tipizzante deve individuarsi nel semplice fatto di associarsi al fine di commettere più delitti².

La giurisprudenza, mettendo in luce la costante criminologica del c.d. “metodo mafioso”, innescò quel processo che infine condusse alla costruzione di un nuovo tipo criminoso, capace di cogliere gli elementi che fondano il maggior disvalore di condotte associative che non trovano come unico ed essenziale sbocco la commissione di delitti.

1.1. Verso l’art. 416-bis: il percorso giurisprudenziale

Avvertita l’urgenza di contrastare la realtà criminale siciliana, in mancanza di una disposizione *ad hoc*, la giurisprudenza si adoperò in prima linea per definire le caratteristiche di quel particolare fenomeno.

La fattispecie dell’articolo 416 c.p. diventava infatti sempre più stretta per il contesto sociologico del sud; ciò comportò numerosi insuccessi giudiziari, mentre l’attività criminosa continuava ad intensificarsi³. Nel 1965 il legislatore decise di intervenire emanando le prime misure di prevenzione contro la mafia⁴ ed è proprio nella prima giurisprudenza relativa alle misure di prevenzione che possono individuarsi i primi sforzi, ancorché non sempre soddisfacenti, diretti ad attribuire univocità di significato e limiti ben definiti al termine “associazione mafiosa”⁵ e al metodo che la caratterizza.

¹ Cfr. L. FORNARI, *Il metodo mafioso: dall’effettività dei requisiti al “pericolo di intimidazione” derivante da un contesto criminale?*, in www.penalecontemporaneo.it, 9 giugno 2016, p. 6.

² Art. 416 c.p., *Associazione per delinquere*: «Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l’associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni».

³ Cfr. A. ALLEGRIA, *L’associazione di stampo mafioso dal punto di vista normativo e criminologico*, in www.filodiritto.com, 1 febbraio 2009.

⁴ Con riferimento alla legge 31 maggio 1965, n. 575 “Disposizioni contro la mafia”.

⁵ Si veda Cass. pen., sez. II, 29 ottobre 1969, n. 3585, in *Giust. pen.*, 1970, II, 879 ss.: «Il termine di *associazione mafiosa* cui fa riferimento la ricostruzione, pur non essendo definito dalla legge stessa, ha nel linguaggio comune un significato univoco e limiti ben definiti; esso si richiama a noti fenomeni di grave antisocialità esattamente individuati e circoscritti sotto il profilo concettuale, sotto quello sociologico e sul piano legale».

All’inizio degli anni Settanta già era stata individuata dalla giurisprudenza la “forza intimidatrice del vincolo associativo”, quale primo parametro tipizzante dell’associazione mafiosa; ma il termine “mafia” venne definito complessivamente per la prima volta per mezzo di un’ordinanza della Suprema Corte del 1974, nella quale l’associazione mafiosa è definita come «ogni raggruppamento di persone che, con mezzi criminosi, si proponga di assumere o mantenere il controllo di zone, gruppi o attività produttive, attraverso l’intimidazione sistematica e l’infiltrazione dei propri membri in modo da creare una situazione di assoggettamento e di omertà che renda impossibili o altamente difficile le normali forme di intervento punitivo dello Stato»⁶. In questa definizione erano già contenuti tutti gli elementi essenziali del reato di associazione di tipo mafioso che il legislatore di lì a poco arriverà a codificare⁷.

1.2. La nozione di “metodo mafioso” secondo il legislatore

L’intervento del legislatore consistette sostanzialmente in un lavoro di ripresa delle sentenze che fino a quel momento avevano formato la giurisprudenza sui casi della criminalità siciliana.

La legge 13 settembre 1982, n. 646⁸ introduceva la nuova normativa antimafia con l’inserimento nel codice penale dell’art. 416-bis c.p.: all’interno di questo articolo, al terzo comma, il legislatore si preoccupava di definire la nuova tipologia di associazione criminale, tipizzata dall’elemento del cd. “metodo mafioso”.

Gli elementi di tipizzazione dell’associazione di tipo mafioso previsti dal legislatore sono la forza di intimidazione del vincolo associativo, la condizione di assoggettamento e quella di omertà. Con forza di *intimidazione* del vincolo associativo s’intende la possibilità di sfruttare quel “prestigio criminale” che si riferisce all’associazione tutta e non alla condotta del singolo individuo, grazie alla fama che, ormai, la stessa ha raggiunto⁹. La condizione di *assoggettamento* è definita come sottomissione e soccombenza psicologica, non occasionale o momentanea, riguardante una pluralità di persone, mediante la forza di intimidazione. Infine, per quanto concerne la condizione di *omertà*, si può dire che, se inizialmente l’accezione del termine era positiva, intendendo il modo di comportarsi socialmente tra veri uomini, il legislatore del 1982 la connota negativamente, ossia

⁶ Cass. pen., Sez. I, 12 novembre 1974, n. 8180, in *Giust. pen.*, 1976, III, p. 157.

⁷ Cfr. G. TURONE, *Il delitto di associazione mafiosa*, 1995, Milano, pp. 20-22.

⁸ “Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazione alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57 e 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una commissione Parlamentare sul fenomeno della mafia”.

⁹ Basti pensare alla domanda «Tutto bene in famiglia?» che può essere posta da un parente che non si vede da tempo oppure dal mafioso che viene a chiedere il pizzo; in quest’ultima ipotesi soggiace un’intenzione intimidatoria propria della mafia, in particolare di quella cd. “silente”, questione su cui ci soffermeremo a breve.

come atteggiamento di disimpegno e reticenza di collaborazione verso gli organi pubblici, dovuta alla paura di ripercussioni mafiose¹⁰.

Il legislatore, identificata la struttura mafiosa, prevedeva altresì gli obiettivi di questa: l'indeterminata finalità di commettere delitti e altre finalità specifiche, come la gestione o il controllo di attività economiche, la realizzazione di profitti o vantaggi ingiusti, l'ostacolo della libertà di voto.

Mentre i tre requisiti suddetti devono concorrere simultaneamente per realizzare il reato di associazione mafiosa, non vale lo stesso per le finalità; infatti «è sufficiente che sussista anche una sola delle quattro finalità perché il reato possa configurarsi, né per altro è necessario che i predetti scopi siano effettivamente ed integralmente raggiunti»¹¹.

Infine il legislatore inseriva come ultimo comma¹² la possibilità di applicazione dell'art. 416-bis c.p. a fenomeni criminali associativi, prescindendo dall'area geografica di loro insistenza¹³. Nascendo con l'ispirazione di una realtà associativa locale, il legislatore prevedeva espressamente che la disposizione in questione si applicasse a qualsiasi organizzazione che rientrasse nei requisiti e finalità previsti. Questa precisazione, forse superflua, serviva ad assolvere la funzione di maggiore astrattezza del tipo legale, estendendosi così a realtà criminali diverse da quella siciliana¹⁴.

Nei prossimi paragrafi si avrà modo di analizzare le criticità emerse in riferimento all'applicazione dell'art. 416-bis c.p., norma nata per colpire un fenomeno determinato (la mafia siciliana, la camorra e comunque le “altre associazioni che valendosi del vincolo associativo persegono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso”) e poi utilizzata per attingere fenomeni affini, ma non identici e comunque difficilmente sussumibili nella fattispecie disegnata dal legislatore negli anni '80.

2. La mafia silente, tra nuove mafie autoctone e mafie storiche delocalizzate

2.1. La tripartizione delle forme di esteriorizzazione

Il legislatore del 1982 si era adoperato per definire un tipo criminoso quanto più possibile corrispondente alla realtà criminologica sottostante, con lo scopo di prevenire il fenomeno mafioso.

I fenomeni però evolvono e nella prassi si hanno casi limite che fanno saltare la costante

¹⁰ Cfr. L. FORNARI, *op. cit.*, p. 7.

¹¹ Cass. pen., sez. VI, 11 gennaio 2000, n. 1612, consultabile in *CED Cass. pen.*, n. 216632.

¹² Art. 416-bis c.p., co. 8 «Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla ‘ndrangheta e alle alter associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associative persegono scope corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso».

¹³ Cfr. Relazione Legislatura 16° - Disegno di legge n. 2199 “*Modifiche agli articoli 416-bis e 416-ter del codice penale in materia di associazioni di tipo mafioso e di scambio elettorale politico-mafioso*”.

¹⁴ Cfr. L. FORNARI, *op. cit.*, p. 10.

criminologica definita dalla legge. Spettava dunque alla giurisprudenza, procedendo in via interpretativa, applicare tale norma ai casi che via via le si presentavano.

Il primo caso da affrontare è quello attinente alla cd. “mafia silente”, cioè una mafia che agisce non solo con esplicativi atti di violenza, ma con condotte intimidatorie, che spesso non manifestano neanche un messaggio diretto.

A tal proposito si possono distinguere tre forme di esteriorizzazione del “metodo mafioso”¹⁵: esplicativi atti di violenza o minaccia, intimidazione velata e assenza di messaggio e implicita richiesta ad un comportamento del destinatario. Nella prima ipotesi, l’avvertimento di essere mafioso costituisce una più facile commissione del reato, vista la fama criminale dell’associazione; ad esempio, dicendo alla vittima di appartenere ad un clan mafioso per ottenere, con violenza o minaccia, la borsa con i soldi. Nel secondo caso, l’intimidazione velata costituisce l’avvertimento, diretto o indiretto, che fa intendere un interesse dell’associazione volto a condotte attive o omissive del destinatario. Ricorrendo ad un altro esempio, ottenere la consegna del denaro, senza ricorrere a minacce, manifestando l’interesse del sodalizio criminale. La terza forma di esteriorizzazione è composta dall’assenza di messaggio e dall’implicita richiesta ad un comportamento del destinatario, vista la potenza intimidatrice raggiunta dall’organizzazione. Un’ipotesi di quest’ultima forma è il caso in cui un noto boss mafioso partecipi ad una gara di appalto e per ciò solo gli altri concorrenti abbandonino la gara¹⁶.

Il “metodo mafioso” proprio della mafia silente è quello proposto nelle ultime due forme di esteriorizzazione, rispettivamente l’intimidazione velata e l’assenza di messaggio¹⁷.

2.2. Adeguamento ed estensione normativa del 416-bis nell’agire “silente” della mafia.

Nel paragrafo precedente abbiamo fatto riferimento all’utilizzo di *metodi c.d. silenti* da parte della mafia. Ebbene questo particolare metodo, benché possa essere riscontrato anche in riferimento alle mafie storiche¹⁸, caratterizza in particolar modo le c.d. *mafie nuove*. Tra queste possiamo anzitutto annoverare le mafie delocalizzate.

2.2.1. Il caso della mafia delocalizzata

¹⁵ Cfr. R. M. SPARAGNA, *Metodo mafioso e cd. Mafia silente nei più recenti approdi giurisprudenziali*, in www.penalecontemporaneo.it, 10 novembre 2015, pp. 1-2.

¹⁶ L’esempio è ipotizzato da G. DE FRANCESCO, *Associazione per delinquere e associazione di tipo mafioso*, in *Novissimo Digesto Italiano*, 1987, Torino, p. 309.

¹⁷ Cfr. R. M. SPARAGNA, *op. cit.*, p. 2.

¹⁸ Le cd. *mafie storiche* sono quelle mafie consolidate nel territorio da tempo, come la ‘ndrangheta in Calabria e la camorra in Campania (R. M. SPARAGNA, *op. cit.*, p. 3).

La “delocalizzazione” è il fenomeno con il quale una mafia storica, che estrinseca il metodo intimidatorio nella sua regione d’origine, opera mediante altre strutture collegate, chiamate “locali”, dislocate in diversi territori, secondo quella che i giudici definiscono «una sorta di rapporto di *franchising*¹⁹» tra la “casa madre”²⁰ e le organizzazioni “locali”. Il principale profilo problematico riguarda la possibilità di applicare il reato *ex art. 416-bis c.p.* secondo un “principio di osmosi”, cioè la possibilità che il metodo intimidatorio, utilizzato e manifestato dalla casa madre, si estenda nei confronti dei singoli locali collegati, in riferimento ai quali lo stesso metodo non sia stato tuttavia concretamente accertato²¹.

2.2.2. Due orientamenti giurisprudenziali tra “necessità” e “potenzialità” di esteriorizzazione del metodo mafioso

In riferimento al fenomeno appena tracciato, vengono a formarsi essenzialmente due orientamenti giurisprudenziali.

Un primo indirizzo sostiene che «in tema di associazione a delinquere, il metodo mafioso deve *necessariamente* avere una sua esteriorizzazione quale forma di condotta positiva, come si evince dall’uso del termine “avvalersi” contenuto nell’art. 416-bis c. p. ed esso può avere le più diverse manifestazioni, purché l’intimidazione si traduca in atti specifici, riferibili ad uno o più soggetti²²»; in altri termini affinché si configuri il reato di associazione di tipo mafioso, occorrerebbe *necessariamente* una manifestazione concreta della forma con cui si esteriorizza il metodo mafioso. Inizialmente la Cassazione, affrontando il problema, si era convinta che per la configurazione del reato di associazione mafiosa in capo alle locali piemontesi, occorresse come requisito la prova del «radicamento» della struttura delocalizzata nel «tessuto sociale di riferimento»²³, secondo quanto previsto dalla definizione di “associazione di tipo mafioso” dell’art. 416-bis c.p.. Di conseguenza, si doveva escludere la sussistenza di un metodo mafioso quando questo non fosse percepito o quanto

¹⁹ Cass. pen., sez. II, 21 aprile 2015, n. 34147, par. 6.3, consultabile in: www.penalecontemporaneo.it, 5 ottobre 2015.

²⁰ Con l’espressione “casa madre” si intende la sede centrale dell’associazione mafiosa, nel luogo in cui essa ha avuto origine, da cui si ramificano le varie articolazioni locali (C. VISCONTI, *I giudici di legittimità ancora alle prese con la “mafia silente” al nord: dicono di pensarla allo stesso modo, ma non è così*, in www.penalecontemporaneo.it, 5 ottobre 2015).

²¹ Cfr. R. M. SPARAGNA, *op. cit.*, p. 4.

²² Cass. pen., sez. V, 3 marzo 2015, n. 31666, par. 2.1, consultabile in: www.penalecontemporaneo.it, 5 ottobre 2015.

²³ Cass. pen., sez. V, 20 dicembre 2013, n. 14582, consultabile in: www.quotidianogiuridico.it, 8 aprile 2014.

meno non risultasse obiettivamente percepibile da una pluralità di soggetti posti paritariamente in condizione di avvertirne il peso nel tessuto sociale di riferimento²⁴.

È questo l'indirizzo accolto dai giudici di merito all'interno di due noti casi di mafia al Nord: i casi Alba Chiara e Garcea.

Per quanto riguarda il caso “Alba Chiara”²⁵, siamo qui di fronte ad un'operazione sulla presenza della ‘ndrangheta (mafia storica, originaria della Calabria) nelle provincie di Asti, Alessandria e Cuneo, in Piemonte. Il sistema criminale si componeva dunque di due formazioni: l'associazione ‘ndranghetista calabrese che era la “casa madre” e le sue “succursali”, correttamente denominate “locali”²⁶. Il quadro si profilava problematico in relazione alla questione se le locali, pur non esteriorizzando un vero e proprio metodo mafioso, configurassero lo stesso la fattispecie del 416-bis c.p. per il semplice fatto di essere articolazioni della casa madre. Nel giudizio di primo grado, i giudici di merito decisero di assolvere gli imputati nel processo “Alba Chiara” per insufficienza di prove a dimostrazione della presenza della ‘ndrangheta²⁷. La tesi che essi sostenevano prevedeva proprio la *necessità* di «esteriorizzazione quale forma di condotta attiva» del metodo mafioso per le locali ai fini della configurazione del reato di cui all'art. 416-bis c.p..

Il secondo maxiprocesso ha riguardato il c.d. caso Garcea, dal nome del principale indagato. Onofrio Garcea, nei confronti del quale i p.m. avevano formulato la richiesta di pena più elevata, era infatti ritenuto dall'accusa il promotore di un'associazione criminale in Liguria, affiliata con il clan dei calabresi²⁸. Il giudice di primo grado emanò una sentenza di assoluzione, nonostante le certificate riunioni ‘ndranghetiste, le sponde a killer e latitanti e gli appoggi elettorali a politici conniventi, perché non erano contestati fatti specifici che dimostrassero un esercizio reale del potere mafioso (singole minacce, singoli incendi, singoli ricatti), ma «soltanto» riunioni.

Un secondo indirizzo – che si direbbe ancora minoritario, se non fosse che di recente è stato accolto dalla Corte di Cassazione proprio all'interno di alcuni processi per Mafia al Nord – ritiene sufficiente, per qualificare come mafiosa un'organizzazione criminale, «la capacità potenziale, anche se non attuale, di sprigionare, per il solo fatto della sua esistenza, una carica intimidatrice idonea a piegare ai propri fini la volontà di quanti vengano in contatto con gli affiliati all'organismo criminale»²⁹; vuol dirsi quindi che il reato di cui all'art. 416-bis c.p. dovrebbe ritenersi integrato anche qualora il requisito dell'esercizio di una forza intimidatrice derivante dal vincolo associativo si esprima solo in forma potenziale.

²⁴ A. CISTERNA, *Non c'è associazione mafiosa se l'intimidazione non si manifesta in ambito territoriale determinato*, in www.quotidianogjuridico.it, 8 aprile 2014.

²⁵ *Ibidem*.

²⁶ Cfr. R. M. SPARAGNA, *op. cit.*, pp. 3-4.

²⁷ M. PONTE, *Processo Albachiara, tutti assolti*, in www.larepubblica.it, 9 ottobre 2012.

²⁸ M. INDICE, *'Ndrangheta, i “soldati” tornano alla sbarra. La difesa: «Erano soltanto riunioni»*, in www.ilsecoloxix.it, 20 maggio 2015.

²⁹ Cass. pen., sez. I, 10 gennaio 2012, n. 5888, in *CED Cass. pen.*, n. 252418.

Riprendendo i casi sopracitati, le sorti della decisione cambiano in prospettiva di quest'ultimo orientamento, di recente accolto da un cospicuo filone della Cassazione.

In particolare, nella sentenza resa sul caso Garcea (Cass. pen., sez. I, 10 gennaio 2012, n. 5888) la Cassazione ribalta la decisione dei giudici di merito, riconducendo al paradigma dell'associazione mafiosa un'organizzazione criminale costituitasi autonomamente in Liguria e che ripeteva le caratteristiche strutturali delle locali di 'ndrangheta calabresi, si ispirava alle regole interne di questi ultimi e con essi manteneva stretti collegamenti³⁰.

Nella sentenza Albachiara (Cass. pen. sez. V, 3 marzo 2015, n. 31666) i giudici, dopo aver riconosciuto il contrasto giurisprudenziale sul tema, lo ritengono in realtà superabile sottolineando che «un conto è aver di fronte una neoformazione delinquenziale che si proponga di utilizzare la stessa metodica delinquenziale delle mafie storiche; altro conto è giudicare su una mera articolazione di tradizionale organizzazione mafiosa, in stretto rapporto di dipendenza o, comunque, in collegamento funzionale con la casa madre».

Si riscontra quindi una nuova prospettiva che, con una maggiore attenzione al fenomeno criminale in concreto, considera due diverse ipotesi per l'applicabilità dell'art. 416-bis c.p.. Se l'organizzazione criminale appare come una «*struttura autonoma e originale*»³¹, occorrerà verificare nel caso concreto la sussistenza di tutti i «*presupposti costitutivi*»³² del reato di associazione mafiosa, cioè accertare se la struttura delocalizzata «si sia già proposta nell'ambiente circostante, ingenerando quel clima di generale soggezione, in dipendenza causale della sua stessa esistenza»³³. Dunque, accertato che la struttura sia «autonoma e originale», il metodo mafioso deve manifestarsi all'esterno, producendo le condizioni di assoggettamento e omertà nell'ambiente circostante, tali da «costituire terreno fertile per una più agevole realizzazione del programma criminoso»³⁴ ai fini della configurabilità dell'art. 416-bis c.p.; resta, nel caso contrario, comunque possibile la riconducibilità del fatto alla più generale previsione dell'art. 416 c.p..

Invece, se l'organizzazione criminale si presenta come una «*mera articolazione* di tradizionale organizzazione mafiosa, *in stretto rapporto di dipendenza* o, comunque, *in collegamento funzionale con la casa madre*»³⁵ altrove radicata, sarà sufficiente dimostrare l'esistenza del «*collegamento funzionale ed organico*»³⁶ con l'organizzazione di base³⁷ al fine di configurare il reato ex art. 416-

³⁰ A. BALSANO-S. RECCHIONE, *Mafie al nord. L'interpretazione dell'art. 416 bis c.p. e l'efficacia degli strumenti di contrasto*, in www.penalecontemporaneo.it, 18 ottobre 2013, p. 5.

³¹ L'organizzazione è «autonoma e originale» allorquando «si proponga di utilizzare la stessa metodica delinquenziale delle mafie storiche» (Cass. pen. sez. V, 3 marzo 2015, n. 31666, cit., par. 3.1).

³² La sussistenza dei «*presupposti costitutivi*» si dimostra accertando «gli elementi costitutivi dell'associazione», ossia «il vincolo di intimidazione», «la disponibilità di armi» (solo come aggravante) e «il programma associativo» (Cass. pen., sez. II, 21-30 aprile 2015, n. 34147, par. 6.4 e ss., consultabile in: www.penalecontemporaneo.it, 5 ottobre 2015).

³³ *Ibidem*.

³⁴ *Ibidem*.

³⁵ Si tratta di «*mera articolazione*» quando «la neoformazione (...) nasca come effettiva articolazione periferica o «gemmazione» dell'organizzazione mafiosa radicata nell'area tradizionale di competenza». *Ivi*, par. 3.2.

³⁶ *Ibidem*.

bis c.p. In altri termini, accertato che la struttura sia una “cellula” dell’organizzazione delinquenziale originaria (quindi accertato il «collegamento funzionale ed organico con la casa madre»), si tende a ritenere che per ciò solo le possano essere attribuite forza intimidatrice e capacità di condizionare l’ambiente circostante.

Queste due prospettive tornano però a confondersi nella sentenza della Cassazione sulla c.d. operazione “Infinito”, inchiesta che ha coinvolto un altissimo numero di soggetti ritenuti partecipi in associazioni ‘ndranghetiste al nord, precisamente in Lombardia. L’esistenza di queste associazioni è «specificamente accertata da numerose sentenze passate in giudicato ed ormai costituisce un fatto storico»³⁸, tant’è vero che si parla di infiltrazioni ‘ndranghetiste in Lombardia già a partire dagli anni Settanta. Dalle indagini è emerso «una sorta di fenomeno di colonizzazione»³⁹: le solidali calabresi si sono trasferite al Nord Italia, dove hanno costituito nuove articolazioni (le “locali”), che, con il tempo, hanno riproposto un apparato strutturale e funzionale analogo a quella della “casa madre”. Così, la ‘ndrangheta lombarda «aveva finito per non costituire più una *mera articolazione* periferica della ‘ndrangheta calabrese (della quale in origine aveva costituito diretta emanazione), essendo divenuta una *autonoma associazione* di stampo mafioso»⁴⁰ rispetto alla “casa madre”. Accertata l’autonomia della struttura lombarda, la II Sezione della Corte di Cassazione ha da un lato riproposto la prima prospettiva, richiedendo dunque la prova di una capacità di intimidazione non soltanto potenziale, ma attuale, effettiva, ed obiettivamente riscontrabile, dall’altro ha precisato che «detta capacità di intimidazione potrà, in concreto, promanare dalla diffusa consapevolezza del collegamento con l’associazione principale, oppure dall’esteriorizzazione in loco di condotte integranti gli elementi previsti dall’art. 416 bis c.p.»⁴¹. La Corte, in definitiva, prima richiede un obiettivo riscontro di una capacità intimidatoria effettiva e non solo potenziale, poi mette sullo stesso piano due situazioni inconciliabili, ossia il caso del sodalizio che “esteriorizza in loco” la forza di intimidazione e quello del tutto diverso in cui quest’ultima invece «promana dalla diffusa consapevolezza del collegamento con la casa madre», così di nuovo svuotando la componente metodologica dell’associazione mafiosa e traghettando la prova dal mondo dei fatti a quello delle congetture⁴².

2.2.3. La ‘ndrangheta come «*fenomeno criminale unitario*»

In seguito all’espansione dalla Calabria e l’affermazione su vaste zone del territorio nazionale, mediante la legge 31 marzo 2010, n. 50, la ‘ndrangheta è stata introdotta nell’ultimo comma⁴³ dell’art. 416-*bis* c.p. come tipica organizzazione di stampo mafioso, accanto alle altre mafie *storiche* (mafia siciliana e camorra). In questo si può cogliere la volontà legislativa di rappresentare l’unitarietà delle mafie *storiche*; volontà che la giurisprudenza di legittimità recepisce, sottolineando

³⁷ Cfr. F. SERRAINO, *op. cit.*, pp. 5-6.

³⁸ Cass. pen., sez. II, 21-30 aprile 2015, n. 34147, par. 6.1, consultabile in: www.penalecontemporaneo.it, 5 ottobre 2015.

³⁹ *Ivi*, par. 6.2..

⁴⁰ *Ivi*, par. 6.2.5.

⁴¹ *Ivi*, par. 6.4.1.5.

⁴² Cfr. anche C. VISCONTI, *I giudici di legittimità ancora alle prese con la "mafia silente" al nord*, cit., par. 4.

⁴³ V. par. 1.2 *La nozione di “metodo mafioso” secondo il legislatore*, p. 4.

questo carattere di continuità nel *modus operandi* tra casa madre e locali che operano «in stretto rapporto di dipendenza o, comunque, in collegamento con la casa madre»⁴⁴.

La Corte di Cassazione, nella sentenza sul caso Albachiara, finora analizzata, dove riafferma il legame tra l’agire della mafia centrale e della mafia locale, dichiara espressamente che «la ‘ndrangheta è *fenomeno criminale unitario*, articolato in diramazioni territoriali, intese locali, dotate di sostanziale autonomia operativa, pur se collegate e coordinate da una struttura centralizzata».

2.3. La natura discussa dell’associazione per delinquere di stampo mafioso: reato associativo a struttura mista o puro?

La contrapposizione tra i due orientamenti giurisprudenziali appena descritti si sovrappone sostanzialmente alla questione della ricostruzione dei requisiti strutturali della fattispecie di associazione mafiosa. In dottrina si rinvengono due tesi. Mentre la prima tesi configura il delitto di associazione mafiosa come “reato associativo a struttura mista”⁴⁵, per la quale la legge richiede non solo l’esistenza di un’associazione, ma anche quantomeno un inizio di realizzazione del programma criminoso⁴⁶, la seconda tesi predilige una configurazione del reato in questione come “reato associativo puro” o “reato di pericolo”, che si perfezionerebbe sin dal momento della costituzione dell’organizzazione mafiosa, anche se l’effetto intimidatorio non viene prodotto; l’elemento specializzante sarebbe quindi il metodo intimidatorio, che non dovrebbe necessariamente estrinsecarsi⁴⁷. Ebbene, se l’indirizzo giurisprudenziale che esige una concreta estrinsecazione della capacità intimidatoria sembrerebbe più compatibile con la prima tesi, la recente giurisprudenza di legittimità⁴⁸, come dimostrato pocanzi, sembra invece accogliere la seconda impostazione, affermando che il delitto di cui all’art. 416-bis c.p. sia un reato di pericolo⁴⁹.

3. La mafia etnica

3.1. Introduzione al fenomeno della mafia etnica: l’influenza della “mafia multietnica” sull’economia illecita

⁴⁴ Cass. pen., sez. V, 3 marzo 2015, n. 31666, par. 3.1, consultabile in: www.penalecontemporaneo.it, 5 ottobre 2015.

⁴⁵ Cfr. C. VISCONTI, *I giudici di legittimità ancora alle prese con la “mafia silente” al nord: dicono di pensarla allo stesso modo, ma non è così*, in www.penalecontemporaneo.it, 5 ottobre 2015.

⁴⁶ Cfr. G. SPAGNOLO, *L’associazione di tipo mafioso*, 1987, Padova, pp. 21 e ss..

⁴⁷ Si tratta di reati a dolo specifico: in tali «casi – caratterizzati dalla presenza nel dettato normativo di formule quali «*al fine di*», «*allo scopo di*», «*per*», etc. – il legislatore richiede che l’agente commetta il fatto avendo di mira un risultato ulteriore, il cui *realizzarsi non è necessario* per la consumazione del reato» (G. MARINUCCI - E. DOLCINI, *Manuale di Diritto Penale Parte Generale*, IV Ed., 2012, Milano, pp. 297-298).

⁴⁸ Si vedano come esempio Cass. pen., sez. II, 21-30 aprile 2015, n. 34147, par. 6.4.1.5, *cit.* e Cass. pen., sez. V, 3 marzo 2015, n. 31666, par. 2.2 e 3.2, *cit.*

⁴⁹ Cfr. F. SERRAINO, *op. cit.*, pp. 264 ss..

Altre criticità emergono quando confrontiamo l'art. 416-bis con il fenomeno della cd. mafia etnica. Questo fenomeno emerge sul finire degli anni Novanta, quando si inizia a parlare della presenza stabile, accanto alle organizzazioni malavitose italiane, di gruppi originari di paesi stranieri, quali Albania, Cina, Nigeria o paesi disgregatisi dall'ex blocco Sovietico. A distanza di quasi un decennio, il quadro della criminalità organizzata "straniera" sembra aver subito un'espressiva evoluzione: si assiste oggi ad un sistema criminale complesso, caratterizzato da «un'organizzazione policentrica, fondata su vari *network* reticolari di gruppi e di soggetti, che non possiede unità di vertice, ma risente del peso di molteplici nodi funzionali, che garantiscono la continuità dei traffici illeciti e della relativa redditività ai vari sodalizi appartenenti alla rete»⁵⁰. Le principali manifestazioni delittuose di queste organizzazioni sono rappresentate dal traffico e sfruttamento di esseri umani e dal traffico di stupefacenti.

In concreto queste nuove organizzazioni si sono introdotte nei principali mercati illeciti, da sempre in mano alla mafia, tant'è che si può parlare di "successione criminale"⁵¹.

Per quanto concerne il mercato della prostituzione, negli ultimi anni, le organizzazioni criminali autoctone hanno perso la capacità di controllo del settore, per buona parte conquistato da malavitosi di origine straniera che avviano alla strada le loro stesse connazionali⁵².

La situazione che si registra nel mercato degli stupefacenti è molto più articolata e si lega tanto alla varietà dei gruppi etnici coinvolti e alle loro possibilità di investimento, quanto al fattore territoriale, ossia alla presenza di aree di tradizionale insediamento mafioso. In relazione al primo aspetto, ad esempio, è dato riscontrare una sorta di stratificazione etnica nella collocazione all'interno della rete distributiva⁵³.

Il quadro sinteticamente tracciato mostra una nuova e multiforme realtà criminale: la dislocazione nelle diverse aree territoriali, i nuovi caratteri etnici di molti sodalizi e la costituzione di nuove reti, anche transnazionali, compongono una fenomenologia ritenuta allarmante e difficile da definire per la giurisprudenza⁵⁴.

3.2. Problemi applicativi del 416 bis c.p. nella mafia etnica

⁵⁰ Si veda, *Relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti dalla Direzione Investigativa Antimafia* del Ministero dell'Interno, 2007, I semestre, p. 199, in www.interno.it.

⁵¹ Cfr. G. AMATO, *Mafie etniche, elaborazione e applicazione delle massime di esperienza: le criticità derivanti dall'interazione tra "diritto penale giurisprudenziale" e legalità*, in *Diritto penale contemporaneo*, rivista trimestrale – 1/2015, p.267. Per "successione criminale" si intende il fenomeno di successione dalle mafie storiche alle nuove organizzazioni, anche straniere.

⁵² La prostituzione straniera è fortemente legata all'industria dell'ingresso irregolare in Italia (G. AMATO, op. cit., p. 268).

⁵³ G. AMATO, *op. cit.*, p. 268.

⁵⁴ *Ibidem*.

Per affrontare la questione delle mafie etniche la giurisprudenza ha progressivamente iniziato a discostarsi dalla *ratio* della legge n. 575 del 1965⁵⁵, dando un significato onnicomprensivo al termine “mafia”: non più inteso nella sua accezione storico-sociale relativamente ad alcune zone della Sicilia⁵⁶, ma l’attenzione si sposta sui caratteri delle organizzazioni, sugli obiettivi che queste intendono raggiungere e sui mezzi utilizzati per conseguire il controllo del territorio o semplicemente di alcune attività produttive o economiche in genere. In altri termini si tenta di riconoscere gli elementi di tipizzazione dell’associazione mafiosa in organizzazioni criminali lontane per origini e per modalità espressive.

Nel 2008 è intervenuto anche il legislatore. La legge n. 125 del 2008⁵⁷ ha infatti esteso la portata della fattispecie incriminatrice, includendo all’ottavo comma dell’art. 416-bis c.p. il riferimento alle associazioni «comunque localmente denominate, anche straniere». Lo scopo di questa modifica consente di chiarire che un’associazione mafiosa risulta tale a prescindere dalla denominazione a livello locale e dalla sua origine, dunque è associazione mafiosa anche quella costituita e operante all’estero.

Il processo “Abbiassov”⁵⁸ vedeva imputati per associazione per delinquere di stampo mafioso una serie di cittadini sordomuti dell’est-Europa, per avere messo in «vendita in gran parte del territorio italiano di *gadgets* - oggettistica in genere – (...), avvalendosi della forza di intimidazione del vincolo associativo nonché delle condizioni di assoggettamento e di omertà che ne derivano, mediante la commissione di un numero indeterminato di delitti»⁵⁹. I giudici del Tribunale del Riesame di Rimini, accertato il *modus operandi* della organizzazione, che agiva «mediante la commissione di un numero indeterminato di delitti di sequestro di persona anche a scopo di estorsione, estorsioni, rapine, lesioni personali»⁶⁰, si interroga se «le caratteristiche strutturali ed operative del sodalizio criminale, così delineate, si siano realizzate in forma adeguata ad integrare l’ulteriore connotazione tipizzata concernente la capacità di espressione, in territorio dello Stato italiano, di una forza intimidatrice tale da integrare l’autonoma figura delittuosa dell’associazione di tipo mafioso»⁶¹.

Il nodo problematico era costituito dall’individuazione del contesto ambientale esterno sul quale parametrare la valutazione di effettività della condizione passiva di diffuso assoggettamento e di omertà conseguente al potenziale prevaricante dimostrato dall’organizzazione. Si poneva, in particolare, un’alternativa: o la verifica delle condizioni di assoggettamento e di omertà deve essere espletata con riferimento allo specifico ambito territoriale in cui si compie l’azione (dunque il territorio italiano) o è necessario procedere a una valutazione della forza di intimidazione

⁵⁵ Legge 31 maggio 1965, n. 575 “Disposizioni contro la mafia”.

⁵⁶ Cfr. Cass. pen., sez. I, 12 novembre 1974, n. 8180, *cit.*

⁵⁷ Legge 24 luglio 2008, n. 125 “Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica”.

⁵⁸ Trib. Rimini, sez. Riesame, 14 marzo 2006, n. 460, in *Giur. merito*, 2007, 11, 2991 ss..

⁵⁹ *Ivi*, capo A).

⁶⁰ *Ivi*, par. 5.0.

⁶¹ *Ivi*, par. 13.0.

promanante dal sodalizio secondo criteri non strettamente ancorati a un parametro di territorialità, bensì “tenendo conto del particolare ambiente culturale, geografico ed etnico in cui i fatti sono maturati”⁶².

Il Tribunale di Rimini propende per la seconda delle opzioni prospettate. In casi come quello esaminato sarebbe necessario porre particolare attenzione al contesto etnico di provenienza del sodalizio e verificare l’effettivo conseguimento in patria di un prestigio criminale di tipo mafioso con correlato clima di soggezione e di omertà diffusi all’esterno. In un secondo momento, l’indagine deve essere finalizzata alla verifica dell’immanente persistenza anche all’estero di tale potenziale intimidatorio. A questo proposito il Tribunale precisa: «È di tutta evidenza come tale persistenza sia direttamente proporzionale all’intensità dei legami relazionali – criminali per i sodali, affettivi, per gli offesi – mantenuti con la comunità di provenienza, ben potendo perpetuarsi anche all’estero la condizione di assoggettamento e di diffusa omertà in forza del timore di azioni ritorsive della consorteria nei confronti dei familiari rimasti in patria»⁶³.

La questione che da questo risultato consegue è l’individuazione del “contesto ambientale esterno” per valutare l’effettiva condizione di assoggettamento e omertà. Il “contesto ambientale” entro il quale accettare la concreta esteriorizzazione del metodo mafioso, deve essere valutato in termini di stretta territorialità oppure tenendo conto del particolare ambiente culturale, geografico ed etnico in cui i fatti prendono forma e maturano⁶⁴? Il Tribunale di Rimini non ha dubbi che la soluzione corretta sia la seconda⁶⁵.

Insomma, ancora una volta l’art. 416-bis c.p. mostra il suo volto problematico. Per rispondere all’esigenza di consentire l’applicazione della fattispecie anche laddove «la forza di intimidazione e la correlata situazione di assoggettamento e omertà sia circoscritta ad una determinata comunità comunque estranea e isolata rispetto al contesto ambientale territoriale, senza concreta possibilità di penetrazione nel locale tessuto sociale»⁶⁶, i giudici ancora una volta hanno utilizzato una interpretazione estensiva della nozione di “metodo mafioso”.

Preme peraltro mettere in luce che i giudici della sentenza *Abiassov* citata hanno infine ritenuto applicabile la fattispecie di associazione a delinquere semplice e non, invece, l’art. 416-bis c. p.. Ciò perché, al di là delle finalità perseguitate e delle strategie operative utilizzate, tipiche del modello mafioso, da un lato «nessuno degli interessati aveva avuto sentore di trattare con un sodalizio criminale, situazione questa in insanabile contraddizione con la fama di capacità criminale su cui necessariamente si fonda la forza intimidatrice promanante dalla consorteria di tipo mafioso»⁶⁷,

⁶² Così ad esempio nella sentenza Cass. pen., Sez. I, 10 dicembre 1997, *Rasovic*, in *Rep. Foro It.*, 1998, 1457, dove i giudici avevano ritenuto che «per la specifica connotazione “mafiosa” di un sodalizio, vanno coordinati i vari elementi indiziari, in una chiave di lettura che tenga conto delle nozioni socio – antropologiche e del particolare ambiente culturale, geografico ed etnico in cui i fatti sono maturati».

⁶³ *Ivi*, par. 13.3.

⁶⁴ Cfr. G. AMATO, op. cit., pp. 276-278.

⁶⁵ Trib. Rimini, sez. Riesame, 14 marzo 2006, n. 460, cit., par. 13.3,

⁶⁶ *Ibidem*.

⁶⁷ *Ivi*, 13.4.

dall’altro neanche *in patria* il gruppo dei sordomuti russi aveva raggiunto quella fama criminale che alimenta la forza di intimidazione tipica del sodalizio mafioso. Del resto, ci dice la Cassazione, «la letteratura specialistica e studi e ricerche di criminologia, mentre documentano, in termini sufficientemente circostanziati, l’attività perdurante di associazioni estere di tipo mafioso di matrice estera (quali ad esempio i sodalizi noti in Italia sotto la denominazione di “mafia russa” e “triade cinese”), non hanno mai descritto in tali termini il cd. “racket dei sordomuti russi”»⁶⁸.

Senza volerci addentrare nel complicato tema dei rapporti tra conoscenze meta-giuridiche e limiti del giudizio penale, basti segnalare come un simile ragionamento, improntato su pregiudiziali di tipo socio-criminologico, conduce ad un ulteriore travisamento della formulazione normativa della fattispecie, laddove questa istituisce un rapporto di causa-effetto tra i due momenti (intimidazione e assoggettamento/omertà) del metodo mafioso.

4. Mafia “Capitale”

4.1. Una nuova mafia?

Un ultimo caso di allontanamento dal paradigma di tipicità tracciato nell’art. 416-bis c.p. può essere identificato nel più recente fenomeno c.d. “mafia Capitale”. Con questa espressione, ormai molto utilizzata anche a livello mediatico, si intende quella serie di inchieste sugli affari illeciti, che a partire dagli anni 2000, hanno visto come protagonista un gruppo malavitoso operante a Roma che mirava principalmente alla gestione degli appalti pubblici⁶⁹. Queste relazioni in tema di appalti hanno di conseguenza favorito la corruzione nelle pubbliche amministrazioni e accresciuto, anche grazie a meccanismi di voto di scambio⁷⁰, forme di associazione tra classe politica e gruppi criminali.

La nuova realtà criminale proliferata a Roma è l’oggetto della maxi inchiesta che ha visto coinvolta un’ampia fetta della classe dirigente della Capitale, con trentasette arresti, un centinaio di indagati (compreso l’ex sindaco Alemanno) e sequestri milionari. Tra gli arresti spicca il nome di Massimo Carminati: ex terrorista dei Nar⁷¹ e accusato di aver partecipato alla Banda della Magliana⁷². Carminati era al vertice di un’organizzazione che presentava un “salto di qualità”⁷³ rispetto altre associazioni criminali, dovuto da «rapporti di amicizia e comune militanza politica intrattenuti dal Carminati con persone (...) che avevano assunto importanti responsabilità amministrative e di direzione (...) a seguito del mutamento di vertice nell’amministrazione capitolina»⁷⁴ e soprattutto dalla fusione tra il gruppo del

⁶⁸ *Ibidem*.

⁶⁹ Cfr. F. GRIGNETTI, *Le cinque cose da sapere su Mafia Capitale*, in www.lastampa.it, 5 giugno 2015.

⁷⁰ Nel linguaggio politico e giornalistico, voto di scambio, espressione polemica con cui si indica la pratica illecita di richiedere il voto o la preferenza, per un partito politico o per un suo rappresentante, concedendo o promettendo di concedere, una volta ottenuto il risultato auspicato, aiuti, favori di natura economica, ovvero vantaggi lavorativi altrimenti considerati di difficile conseguimento (in www.treccani.it).

⁷¹ I Nuclei Armati Rivoluzionari (Nar) è un gruppo di terroristi della destra eversiva, nato a Roma negli anni Settanta, ritenuto responsabili di numerosi omicidi e ferimenti (D. BIACCHESI, *Bologna, strage senza mandanti*, in www.ilsole24ore.com, 2 agosto 2008).

⁷² Cfr. REDAZIONE ANSA, *Dall’arresto di Carminati al terremoto politico*, in www.ansa.it, 5 novembre 2015.

⁷³ Cass. pen., sez. VI, 10 aprile 2015, n. 24535, par. 2, consultabile in www.penalecontemporaneo.it, 15 giugno 2015.

⁷⁴ *Ivi*, par. 2.2.

Carminati e il gruppo del Buzzi. Salvatore Buzzi, imprenditore romano, controllava «una vasta rete di cooperative dal rilevante peso economico», come ad esempio «pulizie industriali, raccolta e smaltimento dei rifiuti, manutenzione delle aree verdi, accoglienza di profughi e immigrati in Italia»⁷⁵; Carminati risultava dalle indagini un vero e proprio «amministratore di fatto delle società cooperative» suddette.

In tale prospettiva, l’organizzazione che si veniva a delineare era un’organizzazione che fondeva la caratteristica imprenditoriale delle cooperative del Buzzi con l’affermata criminalità del gruppo del Carminati; un intreccio tra criminalità politico-amministrativa e criminalità organizzata, tra criminalità dei “colletti bianchi”⁷⁶ e criminalità violenta e predatoria⁷⁷.

4.2. Sistema mafioso o sistema corruttivo?

Prima di sciogliere il nodo di questa domanda, su quale sia il metodo di azione utilizzato dal sodalizio romano, è utile definire cosa si intende con sistema mafioso e sistema corruttivo. Per configurare il reato di associazione per delinquere di stampo mafioso, ormai com’è noto, deve sussistere la forza intimidatrice, dalla quale derivano assoggettamento e omertà, volta tanto a minacciare la vita o l’incolumità personale, quanto le essenziali condizioni esistenziali, economiche o lavorative di specifiche categorie di soggetti⁷⁸; invece il sistema corruttivo prevede un accordo con il quale il funzionario pubblico accetta dal privato un compenso che non gli è dovuto per un atto relativo alle proprie attribuzioni⁷⁹.

Il sodalizio romano avrebbe agito tra prassi intimidatorie e prassi corruttive: da un lato il sostegno dei *pubblici funzionari infedeli* incrementava la “fama” criminale dell’organizzazione; dall’altro lato, il meccanismo corruttivo funzionava grazie a *relazioni omertose*, che garantivano *la segretezza del patto illecito* tra funzionario corrotto e privato corruttore e impedivano eventuali ricatti reciproci.

⁷⁵ *Ibidem*.

⁷⁶ Con l’espressione “colletti bianchi” vengono indicati i ceti sociali formati da impiegati, funzionari dello Stato, negozianti ecc., che per la natura stessa della loro professione possono svolgere la normale attività lavorativa indossando camicie chiare, in contrapposizione agli operai e ai contadini, che nel loro lavoro devono invece indossare la tuta o comunque un abito diverso e più resistente con camicia scura, detti per questa ragione “colletti blu” (in www.treccani.it).

⁷⁷ C. VISCONTI, *A Roma una mafia c’è e si vede*, in www.penalecontemporaneo.it, 15 giugno 2015, p. 2.

⁷⁸ A. APOLLONIO, *Rilievi critici sulle pronunce di “mafia Capitale”: tra l’emersione di nuovi paradigmi e il consolidamento nel sistema di una mafia soltanto giuridica*, 2016, p. 4.

⁷⁹ Per approfondimenti sul reato di corruzione si veda A. CONCAS, *Il reato di corruzione, definizione e disciplina giuridica*, in www.diritto.it, 25 gennaio 2015.

L'organizzazione del Carminati era già una realtà criminale radicata sul territorio romano dagli anni '80 per le numerose violenze e minacce esplicite al fine di estorsioni, usure e cd. "recupero crediti"⁸⁰. In seguito all'accordo con il Buzzi, il sodalizio è riuscito ad avere una forte influenza anche nelle gare di appalto che ha portato all'acquisizione degli appalti dei servizi del Comune di Roma da parte delle cooperative del Buzzi, grazie ad un sistema di intese corruttive con una schiera di pubblici funzionari infedeli, e all'occorrenza, per effetto della incombente capacità di intimidazione esercitata sui potenziali concorrenti.

Nell'agire del sodalizio Carminati-Buzzi sono dunque riscontrabili sia il sistema intimidatorio (l'organizzazione incuteva timore tramite l'uso della violenza, accertato da intercettazioni esplicite sulle armi e giubbotti antiproiettile), sia quello corruttivo (soldi, partecipazione agli utili, consulenze fittizie, assunzione di un parente o di un amico, saldo di fatture)⁸¹.

Il sodalizio criminale romano, agendo nel nuovo contesto politico, economico e sociale, forte della capacità intimidatoria acquistata negli anni dal gruppo del Carminati, «tende a preferire il ricorso al metodo corruttivo, sia perché ritenuto necessario al consolidamento della posizione monopolistica raggiunta in determinati settori amministrativi ed economici, sia perché riduce l'incidenza dei profili di rischio nelle sue concrete forme di manifestazione»⁸².

Sussistendo entrambi i sistemi, la questione rilevante è quale sia la "dose" di intimidazione, presente in questa realtà, idonea ad integrare una forza di intimidazione come quella richiesta dall'art. 416-bis c.p., ossia un'intimidazione *diffusa*, ben riconosciuta dagli assoggettati e derivante dal vincolo associativo; dunque, intimidazioni "semplici", peculiarità di origine e un avanzato sistema corruttivo non bastano a trasformare il sodalizio romano in una vera e propria associazione di tipo mafioso. Per la giurisprudenza di legittimità, quindi appare evidente come il prestigio criminale «si è ben perpetuato nella realtà associativa scaturita dalla fusione con il gruppo del Buzzi, costituendone una indispensabile riserva di violenza percepibile all'esterno e, per certi versi, un valore aggiunto cui ricorrere, se necessario, per perseguire ed attuare gli scopi del sodalizio»⁸³. In altri termini il nuovo sodalizio ha acquisito «un'eredità criminale complessa», la cui capacità di intimidazione, anche se non manifestata, è sempre viva e attuale per via del passato delinquenziale del gruppo Carminati e costituisce una "riserva" a cui si può ricorrere *se necessario*, visto lo strapotere del sodalizio negli appalti pubblici e altre attività economiche⁸⁴.

4.3. Diagnosi di mafiosità del nuovo sodalizio romano

⁸⁰ Cass. pen., sez. VI, 10 aprile 2015, n. 24535, par. 3.1, *cit.*

⁸¹ Cfr. F. GRIGNETTI, *op. cit.*

⁸² Cass. pen., sez. VI, 10 aprile 2015, n. 24535, par. 3.6, *cit.*

⁸³ *Ivi*, par. 3.2.

⁸⁴ Cfr. L. FORNARI, *op. cit.*, p. 25.

Insomma, si può definire mafia un sodalizio che *corrompe* nelle gare di appalto e che ha una capacità intimidatoria “all’occorrenza”? Una organizzazione recente che, seppur utilizzando violenza e minaccia e un metodo mafioso, manca di un dispiegamento esterno di quest’ultimo?

Ai fini della configurabilità del 416-bis c.p., per quanto concerne le finalità, secondo la Corte di Cassazione, il sodalizio romano ha come obiettivo principale quello previsto al terzo comma dell’art. 416-bis c.p., ossia «acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessione, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri». Da ciò la Corte deduce come il controllo amministrativo attuato dall’associazione mediante le forme di corruzione sia funzionale al controllo economico⁸⁵.

In riferimento invece alle caratteristiche per le quali tale sodalizio può rientrare nel vestito della norma incriminatrice in questione, la Corte ritiene accertati (anche se l’accertamento è limitato vista la natura cautelare del giudizio) i seguenti elementi: «la “fama criminale” dell’associazione» consolidata sul territorio, la «forza di intimidazione scaturente dal vincolo associativo, al fine di condizionare l’avvio, lo svolgimento e la definizione di pubbliche gare», «le strette relazioni intessute con altri gruppi criminali e, soprattutto, con esponenti di altre associazioni mafiose» e infine «rapporti di reciproco scambio consistenti per gli imprenditori affiliati all’organizzazione (...) nel ricevere vantaggi al fine di imporsi sul territorio in posizione tendenzialmente dominante e per il sodalizio criminoso nell’ottenere una serie di risorse, servizi o utilità per allargare ulteriormente il suo ambito operativo»⁸⁶.

In questa prospettiva, si rileva come il «fenomeno corruttivo annulli ogni capacità di resistenza degli organi di prevenzione e controllo» e di conseguenza l’associazione criminale può liberamente imporre le proprie “regole”, a cui «non ci si può sottrarre se non al prezzo di subire lo scatenamento della forza intimidatrice derivante dal vincolo associativo di un’organizzazione che (...) mira a sostituirsi a quegli organi amministrativi ed istituzionali di cui pretende di assumere il volto»⁸⁷.

La giurisprudenza di legittimità si è dunque sganciata dagli stereotipi che imprigionavano gli elementi tipizzanti dell’art. 416-bis c.p., adottando una nozione di criminalità organizzata piuttosto ampia: se inizialmente il potere mafioso era determinato principalmente dall’elemento socio-territoriale, con il fenomeno “mafia Capitale” il *focus* si sposta sul *sistema di relazioni* che il nuovo sodalizio ha intrecciato con il mondo degli affari e della pubblica amministrazione; in questo modo è stato possibile colpire forme di criminalità politico-economiche a prescindere dalle collocazioni

⁸⁵ Cass. pen., sez. VI, 10 aprile 2015, n. 24535, par. 5.5, *cit.*

⁸⁶ *Ivi*, par. 5.6.

⁸⁷ *Ivi*, par. 5.7.

geografiche e dalle matrici culturali. Secondo i giudici infatti nel modello incriminatorio dell'art. 416-bis c.p. non rientrerebbero «solo grandi associazioni di mafia ad alto numero di appartenenti, dotate di mezzi finanziari imponenti, e in grado di assicurare l'assoggettamento e omertà attraverso il terrore e la continua messa in pericolo delle vite delle persone», ma anche le «piccole “mafie” con un basso numero di appartenenti, non necessariamente armate, che assoggettano un limitato territorio o un determinato settore di attività avvalendosi, però, del metodo di intimidazione»⁸⁸.

L'attenzione dei giudici per una moderna applicazione del 416-bis c.p., quindi, si concentra tutta sulla effettività dell'agire delinquenziale, lasciando alle spalle sia l'elemento caratterizzante della territorialità, sia la natura di reato di pericolo che si sostanziava nella potenziale capacità di delinquere. Il *modus operandi* dell'associazione di stampo mafioso si è quindi evoluto: l'organizzazione, «in virtù di contiguità politiche ed elettorali, con l'uso di prevaricazioni e con una sistematica attività corruttiva», ferma restando la “riserva” di violenza, esercita la propria capacità di intimidazione per raggiungere gli obiettivi previsti dal legislatore nella norma incriminatrice, nel caso di specie, «il controllo di settori di attività di enti pubblici o di aziende parimenti pubbliche».

5. Conclusioni: il processo di “giuridificazione della Mafia”

Gli sviluppi sin qui analizzati sono stati definiti dalla dottrina nei termini di un processo di “giuridificazione”⁸⁹ della mafia che ha visto protagonista la giurisprudenza di legittimità in una prospettiva di evoluzione dell'art. 416-bis c.p. verso un modello di fattispecie idonea a ricoprendere una varietà di forme di associazione mafiosa: dalla mafia silente alla mafia etnica, fino alla più recente mafia politico-amministrativa che fa uso di pratiche corruttive. L'*iter interpretativo*, finora discusso, dell'art. 416-bis c.p. dimostra una sempre più estensiva interpretazione degli elementi del “metodo mafioso” e di conseguenza un'applicazione in realtà sempre più distanti da quelle che storicamente ispiravano l'introduzione della norma.

Tuttavia, gli interventi con cui la giurisprudenza ha ridefinito i confini dell'art. 416-bis c.p., al fine di adattarlo ai casi concreti e alle nuove realtà criminali emergenti, hanno condotto, come contropartita, al sostanziale svuotamento dei principi di legalità⁹⁰ e di tassatività⁹¹.

⁸⁸ *Ivi*, par. 5.1.

⁸⁹ A. APOLLONIO, *op. cit.*, p. 10.

⁹⁰ Il principio di legalità delle pene vincola sia il giudice *ex art. 1 c.p.* prevedendo che «nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge», sia il legislatore *ex art. 25, co. 2 Cost.* disponendo che «nessuno può essere punito se non in forza di una legge» (G. MARINUCCI - E. DOLCINI, *op. cit.*, p. 70).

⁹¹ Il principio di tassatività delle norme incriminatrici è designabile come divieto di analogia a sfavore del reo per il giudice e come divieto di introduzione di norme che facoltazzino l'analogia nel diritto penale (G. MARINUCCI - E. DOLCINI, *op. cit.*, pp. 64-66).

Negli ultimi anni, la Corte europea dei diritti dell'uomo si è mostrata molto attenta alla questione della “tassatività europea” in casi di reati associativi⁹², alla luce dell’art. 7 della Carta europea dei diritti dell'uomo, che prevede che «la legge definisca chiaramente i reati e le pene che li reprimono»; quindi l’idea di legalità e tassatività è soddisfatta solo se le decisioni sfavorevoli del giudice siano prevedibili dall’imputato. Non sarebbe del tutto sbagliato prevedere un possibile intervento della Corte di Strasburgo proprio sulla questione di tassatività dell’art. 416-bis in ragione del fatto che è stato soggetto ad interpretazioni estensive e applicazione a casi limite da parte della giurisprudenza.

Nel 2015 anche la Corte Costituzionale ha avuto occasione di pronunciarsi per correggere la tendenza che abbiamo illustrato, e che in ultimo ha dato prova di sé con il fenomeno “mafia Capitale”. Infatti ha ribadito l’importanza del vincolo associativo quale espressione del metodo mafioso, così come tassativamente previsto dalla legge; infatti la Corte ha rilevato che il delitto di associazione di tipo mafioso è «normativamente connotato – di riflesso ad un dato empirico-sociologico – come quello in cui il vincolo associativo esprime una forza di intimidazione e condizioni di assoggettamento e di omertà, che da quella derivano, per conseguire determinati fini illeciti. Caratteristica essenziale è proprio tale specificità del vincolo, che, sul piano concreto, implica ed è suscettibile di produrre, da un lato, una solida e permanente adesione tra gli associati, una rigida organizzazione gerarchica, una rete di collegamenti e un radicamento territoriale e, dall’altro, una diffusività dei risultati illeciti, a sua volta produttiva di accrescimento della forza intimidatrice del sodalizio criminoso»⁹³.

Il fine ultimo della Consulta è far tornare la tassatività della fattispecie come un valore fondante l’intervento penale e ricomporre le linee della tipicità del “metodo mafioso”, riavvicinandolo a quella realtà che indusse lo Stato a prevedere una norma specifica per affrontare il fenomeno criminale della mafia e riportandolo dunque all’area della sua originaria effettività⁹⁴.

Concludendo, «la capacità intimidatrice del metodo mafioso (...) deve essere attuale, effettiva (...). Il c.d. metodo mafioso deve necessariamente avere una sua “esteriorizzazione” quale forma di condotta positiva richiesta dalla norma con il termine “avvalersi”; esteriorizzazione che può avere le più diverse manifestazioni purché si concreti in atti concreti, riferibili ad uno o più soggetti,

⁹² Cfr. Corte europea dei diritti dell'uomo, sez. IV, 14 aprile 2015, n. 66655/13, consultabile in: www.giustizia.it, 14 aprile 2015.

⁹³ Cfr. Corte Cost., 25 febbraio 2015, n. 48, par. 7.1 e 10, in tema di obbligatorietà della custodia cautelare in carcere quando sussistono gravi indizi di concorso esterno in associazione mafiosa, consultabile in: www.penalecontemporaneo.it, 30 marzo 2015.

⁹⁴ Cfr. L. FORNARI, *op. cit.*, pp. 4 e 32.

suscettibili di valutazione, al fine dell'affermazione, anche in unione con altri elementi che li corroborino, dell'esistenza della prova del metodo mafioso»⁹⁵.

⁹⁵ Cass. pen., sez. VI, 16 settembre 2015, n. 50064, par. 2.2.6, in *CED Cass. pen..*

BIBLIOGRAFIA

- A. ALLEGRIA, *L'associazione di stampo mafioso dal punto di vista normativo e criminologico*, in www.filodiritto.com, 1 febbraio 2009.
- G. AMATO, *Mafie etniche, elaborazione e applicazione delle massime di esperienza: le criticità derivanti dall'interazione tra "diritto penale giurisprudenziale" e legalità*, in *Diritto penale contemporaneo*, rivista trimestrale – 1/2015, pp. 267 e ss..
- A. APOLLONIO, *Rilievi critici sulle pronunce di "mafia Capitale": tra l'emersione di nuovi paradigmi e il consolidamento nel sistema di una mafia soltanto giuridica*, 2016, pp. 4 e 10.
- A. BALSANO E S. RECCHIONE, *Mafie al nord. L'interpretazione dell'art. 416 bis c.p. e l'efficacia degli strumenti di contrasto* in www.penalecontemporaneo.it, 18 ottobre 2013, p. 5.
- D. BIACCHESI, *Bologna, strage senza mandanti*, in www.ilsole24ore.com, 28 agosto 2008.
- A. CISTERNA, *Non c'è associazione mafiosa se l'intimidazione non si manifesta in ambito territoriale determinato*, in www.quotidianogiuridico.it, 8 aprile 2014.
- A. CONCAS, *Il reato di corruzione, definizione e disciplina giuridica*, in www.diritto.it, 25 gennaio 2015.
- G. DE FRANCESCO, *Associazione per delinquere e associazione di tipo mafioso*, in *Novissimo Digesto Italiano*, Torino, 1987.
- L. FORNARI, *Il metodo mafioso: dall'effettività dei requisiti al "pericolo di intimidazione" derivante da un contesto criminale?*, in www.penalecontemporaneo.it, 9 giugno 2016, pp. 1 e ss..
- F. GRIGNETTI, *Le cinque cose da sapere su Mafia Capitale*, in www.lastampa.it, 5 giugno 2015.
- M. INDICE, *'Ndrangheta, i "soldati" tornano alla sbarra. La difesa: «Erano soltanto riunioni»*, in www.ilsecoloxix.it, 20 maggio 2015.
- G. MARINUCCI - E. DOLCINI, *Manuale di Diritto Penale Parte Generale*, IV Ed., 2012, Milano, pp. 70 e 297-298.
- M. PONTE, *Processo Albachiara, tutti assolti*, in www.larepubblica.it, 9 ottobre 2012.
- REDAZIONE ANSA, *Dall'arresto di Carminati al terremoto politico*, in www.ansa.it, 5 novembre 2015.
- F. SERRAINO, *Associazioni 'ndranghetiste di nuovo insediamento e problemi applicativi dell'art. 416-bis c.p.* in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2016, pp. 5 e 264 e ss..
- G. SPAGNOLO, *L'associazione di tipo mafioso*, 1987, pp. 21 e ss..
- R. M. SPARAGNA, *Metodo mafioso e cd. Mafia silente nei più recenti approdi giurisprudenziali*, in www.penalecontemporaneo.it, 10 novembre 2015, pp. 1 e ss..
- G. TURONE, *Il delitto di associazione mafiosa*, 1995, pp. 20-22.
- C. VISCONTI, *A Roma una mafia c'è e si vede* in www.penalecontemporaneo.it, 15 giugno 2015, p. 2.
- C. VISCONTI, *I giudici di legittimità ancora alle prese con la "mafia silente" al nord: dicono di pensarla allo stesso modo, ma non è così*, in www.penalecontemporaneo.it, 5 ottobre 2015.